



Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

Intervento di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu

PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA “SARDEGNACAT” AI SENSI DELL’ART. 50
COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. N. 36/2023

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023

CUP I28C25000390006

VERBALE DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Si premette che, stante l’assenza dal servizio della Dott.ssa Alessia Salerno, il ruolo di R.U.P. viene assunto temporaneamente dal dirigente dell’Area Ing. Massimo Ledda.

In sede di verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore economico che ha presentato la migliore offerta non anomala, la AB&C COSTRUIRE PER ABITARE SRL, sono state riscontrate annotazioni nel casellario informatico ANAC. Nello specifico, la segnalazione da parte della stazione appaltante COMUNE DI SASSARI - C.F.: 00239740905 che con nota prot. ANAC n. 56941 del 17/05/2024 ha segnalato *“di aver disposto la risoluzione del contratto stipulato con l’Operatore economico AB&C COSTRUIRE PER ABITARE SRL - C.F.: 02708100900 per lavori di demolizione e ricostruzione della scuola primaria di via Artiglieria per la creazione del primo Polo Montessoriano– C.I.G.: - A00F34C733, in quanto lo stesso non ha rispettato la scadenza prevista dal finanziamento per l’approvazione del progetto esecutivo, come da obbligo contrattuale. Inoltre, la stazione appaltante ha evidenziato che le migliorie proposte nell’offerta tecnica, sono state determinanti per l’aggiudicazione della gara, pertanto vincolanti per l’Appaltatore. Inoltre, la stessa dichiara di non aver mai autorizzato preventivamente le modifiche previste nel progetto esecutivo, né è mai stata avanzata una proposta accoglibile nei termini di legge e che Il progetto esecutivo non è stato realizzabile in quanto ha superato l’importo finanziato”*.

Considerato che:

- A. l’operatore economico AB&C COSTRUIRE PER ABITARE SRL nel DGUE, alla domanda *“L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali?”* ha risposto *“no”* e non ha indicato tali contestazioni e la conseguente risoluzione del contratto, pur essendovi obbligato ai sensi dell’art. 96, comma 14, del Codice e come previsto dal Disciplinare di gara, né tali elementi erano presenti nel Fascicolo Virtuale dell’operatore economico ma sono

emersi solamente dopo specifica verifica delle annotazioni risultanti presso il casellario ANAC da parte di questa stazione appaltante;

- B. i comportamenti contestati si sono verificati entro i tre anni precedenti (art. 96, comma 10, lett. c), n. 3, del Codice).

Valutati tali elementi anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5589 del 27/06/2025 (riferita alla Sent. n. 155 del 03/02/2025 del TAR Puglia, sez. Prima) nella quale, con riferimento a contestazioni di illeciti professionali risultanti dal Casellario ANAC e non dichiarati in sede di gara:

1) viene valutato, rispetto all'obbligo dichiarativo, che

< Dalle risultanze documentali emerge la violazione del preciso obbligo dichiarativo che incombeva sull'appellante in relazione alle predette circostanze, violazione che fa venire in considerazione una condotta omissiva e fuorviante dell'operatore preordinata ad influenzare il processo decisionale della stazione appaltante in merito alla sussistenza, o meno, dei requisiti di partecipazione e, quindi, ad incidere oggettivamente sull'integrità e affidabilità dell'operatore economico.

Né valgono a scriminare e sterilizzare l'omessa dichiarazione le considerazioni dell'appellante in merito al contenuto delle due annotazioni, alla loro risalenza nel tempo (peraltro considerata in relazione all'accadimento dei fatti e non alla data del loro accertamento) e alla esistenza di contenziosi pendenti.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza anche di questa Sezione "i concorrenti, quindi, devono dichiarare ogni episodio della vita professionale astrattamente rilevante ai fini della esclusione, pena la impossibilità per la stazione appaltante di verificare l'effettiva rilevanza di tali episodi sul piano della integrità professionale dell'operatore economico; sicché non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla stazione appaltante di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza. In quest'ottica, non è possibile che la relativa valutazione sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione, così da nascondere alla stazione appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara" (Cons. Stato, V, n. 3151 del 2024).>

2) inoltre, rispetto al principio di partecipazione procedimentale, che

< Alla luce delle esposte considerazioni appare condivisibile anche la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado circa la dedotta violazione del principio di partecipazione procedimentale laddove afferma che

"la Società ricorrente non può lamentarsi ora per allora della presunta violazione delle invocate norme procedurali. Nella specie, non risulta assolto dalla parte il prescritto onere dichiarativo, relativo a informazioni rilevanti a carattere strumentale (così da consentire all'Amministrazione un'adequata e ponderata valutazione in merito), in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità">

Pertanto, l'operatore economico AB&C COSTRUIRE PER ABITARE SRL viene escluso, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) e dell'art. 98, commi 3 lett. c), 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto gli illeciti professionali, contestati dalla stazione appaltante Comune di Sassari, alla base della

conseguente risoluzione contrattuale, sono, in tutta evidenza, gravi e ripetuti nell'ambito di uno specifico appalto. Precisamente:

1. risulta innanzitutto, oltre al grave inadempimento contrattuale, la violazione del principio di risultato come enucleato, in particolare, dal comma 1 dell'art. 1 del Codice dei contratti, D.Lgs. 36/2023: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività”*, evidentemente gravemente disatteso *“in quanto lo stesso non ha rispettato la scadenza prevista dal finanziamento per l'approvazione del progetto esecutivo, come da obbligo contrattuale”* (da annotazione citata);
2. la contestazione relativa a *“le migliorie proposte nell'offerta tecnica, sono state determinanti per l'aggiudicazione della gara, pertanto vincolanti per l'Appaltatore”*, oltre a rappresentare un grave inadempimento contrattuale, chiama in causa la violazione della concorrenza di cui al comma 2 dell'art. 1, del D.Lgs. 36/2023, il principio della fiducia di cui all'art. 2 del Codice e dei principi di *“principi di buona fede e di tutela dell'affidamento”* di cui all'art. 5, comma 1, del Codice;
3. Infine la dichiarazione da parte del Comune di Sassari *“di non aver mai autorizzato preventivamente le modifiche previste nel progetto esecutivo, né è mai stata avanzata una proposta accoglibile nei termini di legge e che Il progetto esecutivo non è stato realizzabile in quanto ha superato l'importo finanziato”* indicano comportamenti tutti configurabili incompatibili con il rispetto dei principi enunciati ai punti precedenti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 98 comma 5: *Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.*

Considerato che, con l'esclusione della ditta AB&C COSTRUIRE PER ABITARE SRL, deve procedersi al nuovo calcolo della soglia di anomalia, in quanto l'art. 108, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 prevede che la soglia di anomalia diviene imm modificabile solo al momento dell'aggiudicazione.

Evidenziato che, operato tale calcolo, la migliore offerta non anomala risulta quella della AAC COOPERATIVA SOCIALE, avente sede in Viale Emilio Lussu n. 28/E a Porto Torres, P.IVA 02750820900, e che le verifiche effettuate sui requisiti dichiarati da tale operatore economico hanno dato esito positivo, si propone di aggiudicare alla AAC COOPERATIVA SOCIALE, avente offerto un ribasso pari al 18,641%.

Il Dirigente
Ing. Massimo Ledda

Il Responsabile di fase
Dott. Marco Azara